

COPIA



COMUNE DI CALVANICO

Provincia di Salerno

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9 DEL 10-06-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA "ROTTAMAZIONE QUINQUIES" – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N.199 E ARTICOLO 10 QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026 N.38, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE DEL 22 MAGGIO 2026 N.88.

L'anno duemilaventisei addì dieci del mese di Giugno, alle ore 18:25, presso la sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
CONFORTI ANTONIO	X	
GISMONDI FRANCESCO	X	
SAGGESE GERARDO	X	
GISMONDI GERARDO		X
SABBARESE ROBERTO	X	
BARONE ANTONIO	X	
GALDERISI IVAN	X	
DE FILIPPIS ANGELO	X	
GISMONDI DIAMANTE	X	
SCAFURI GIUSEPPE	X	
AUCIELLO ROSARIO	X	

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale GIACOMO GAIANO CAPPELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO SABBARESE nella sua qualità assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Roberto Sabbarese partecipa in Video conferenza.

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione.

Il Cons. SCAFURI dichiara che esprimerà voto contrario in quanto ritiene che la cd. “rottamazione” sia in contrasto con i suoi principi e sia iniqua nei confronti dei contribuenti che onestamente e tempestivamente hanno assolto i propri obblighi.

Il Sindaco afferma che l’Amministrazione – per altro con il supporto del dr. Pierro, cui rivolge un ringraziamento – persegue la finalità di massimizzare le entrate, anche se in tempi dilazionati.

Vi è una sacca di contribuenti che omettono i pagamenti abbastanza rilevante e, con la rottamazione, si spera di poter riscuotere anche solo parzialmente qualcosa in più, con riflessi positivi sul bilancio.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- l’articolo 10 quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla Legge di conversione del 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l’estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l’articolo 10 quinquies, del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38 limita l’applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell’esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate”*;

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’Agente della riscossione (attualmente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione - AdER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell’ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di “capitale” e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l’articolo 10 quinquies, comma 1, lettera f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’articolo 27, Legge 24 novembre 1981 n. 689 e gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l’articolo 1, comma 87, Legge 30 dicembre 2025 n. 199, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l’Agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa “AdER” pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio

2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10 *quinquies* del più volte citato Decreto Legge n. 38/2026, l'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'articolo 1, comma 95 della Legge n. 199/2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'Agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10 *quinquies* del Decreto Legge n. 38/2026 prevede al comma 2 che “*i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026*”;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale e dell'Ente e ciò in deroga “*all'articolo 13, commi 15, 15 ter, 15 quater e 15 quinquies, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”, e che la stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'articolo 1, comma 101, della Legge n. 199/2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'Agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli Enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso Agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Considerato altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'Agente della riscossione prevista dalla “*riforma della riscossione*” di cui al Decreto Legislativo 29 luglio 2024 n.110, articolo 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dall'Ufficio Finanziario sulla base dei dati resi disponibili dall'Agente della riscossione risulta che i carichi definibili (periodo 01/01/2000 – 31/12/2023) oggi iscritti a ruolo ammontano complessivamente ad euro 1.146.163,61;
- pur volendo prudenzialmente stimare una modesta adesione al dispositivo della “*rottamazione*” da parte dei contribuenti attratti, nell'ordine del quindici per cento, i carichi interessati ammonterebbero comunque ad euro 171.924,54, che in caso di regolare pagamento porterebbero positivi effetti sul Bilancio comunale sia in termini di flussi di cassa che di gestione dei residui attivi/fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);

Ritenuto pertanto opportuno di deliberare, ai sensi dell'articolo 10 *quinquies* del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10 *quinquies*;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Visto il “*Regolamento generale delle entrate*” adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 con deliberazione di Consiglio Comunale del 25 febbraio 1999 n.25;

Visto il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 25 febbraio 2026 n.5;

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 25 febbraio 2026 n.6;

Vista la deliberazione di Giunta comunale del 28 maggio 2026 n.57 titolata: *Adesione alla “Rottamazione quinquies” – articolo 1, commi da 82 a 101 della Legge 30 dicembre 2025 n.199 e articolo 10 quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026 n.38, convertito con modifiche in Legge del 22 maggio 2026 n.88 – Proposta al Consiglio comunale”*;

Visto Il parere dell’Organo di revisione allegato al presente deliberato per formarne parte integrale e sostanziale, reso ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera b) punto 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e acquisito al protocollo dell’Ente del 04 giugno 2026 al n.3696;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Vista la Legge 27 luglio 2000 n.212;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti 8 favorevoli e n. 2 contrari (Scafuri ed Auciello)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare, ai sensi dell’articolo 10 quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10 quinquies.
3. Di disporre l’invio di copia del presente deliberato così approvato all’Agente della riscossione “AdER” entro il 30 giugno 2026.
4. Di prendere atto che il presente deliberato acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026.
5. Di disporre l’invio, ai soli fini statistici, della presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

In continuazione di seduta

Con voti 8 favorevoli e n. 2 contrari (Scafuri ed Auciello)

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, in considerazione del ristretto termine per gli adempimenti conseguenti.



COMUNE DI CALVANICO

Provincia di Salerno

OGGETTO: ADESIONE ALLA "ROTTAMAZIONE QUINQUIES" – ARTICOLO 1, COMMIDA 82 A 101 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N.199 E ARTICOLO 10 QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026 N.38, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE DEL 22 MAGGIO 2026 N.88.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del , ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 10-06-2026

Il Responsabile del Servizio
PERLA AMALIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CALVANICO

Provincia di Salerno

OGGETTO: ADESIONE ALLA "ROTTAMAZIONE QUINQUIES" – ARTICOLO 1, COMMIDA 82 A 101 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N.199 E ARTICOLO 10 QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026 N.38, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE DEL 22 MAGGIO 2026 N.88.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 10-06-2026

Il Responsabile del Servizio

PERLA AMALIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione n. 9 del 10-06-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ROBERTO SABBARESE

Il Segretario
GIACOMO GAIANO CAPPELLI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.s s.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIACOMO GAIANO CAPPELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii.